

EMERGENZA ENERGETICA - Come e quando accenderemo il riscaldamento



ZONE CLIMATICHE ON LINE

	ZONA A
	ZONA B
	ZONA C
	ZONA D
	ZONA E
	ZONA F

Nuovi limiti temporali (DM n. 383 del 6 ottobre 2022 del Ministero della Transizione Ecologica)

Con la presente portiamo a vostra conoscenza i contenuti del **Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 383 del 6 ottobre 2022** che, anche in relazione ai contenuti del **decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74** (recante “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici”), fissa le **speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione 2022-2023** per gli edifici residenziali e produttivi.

Entrando nel merito del provvedimento (scaricabile in calce), l’articolo 1, comma 1, interviene sul funzionamento nella stagione invernale, stabilendo una riduzione di **15 giorni complessivi** per quanto attiene al **periodo di accensione** e di **1 ora** per quanto attiene la **durata giornaliera di accensione**. Con riferimento alla riduzione del periodo di accensione, questa è attuata mediante la posticipazione di 8 giorni della data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio nonché la durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati in zona F (cf r mappa climatica in calce scaricabile) debba essere compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno. Le norme indicate si applicano a tutti gli edifici con le eccezioni stabilite dalle deroghe di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 1.

In particolare, tali deroghe prevedono:

- 1) alla lettera e) del comma 4, per **gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili quando ostino esigenze tecnologiche o di produzione** (coerentemente con quanto già stabilito dall’articolo 4, comma 5, del già citato DPR n. 74/2013);
- 2) alla lettera d) del comma 5), limitatamente alla durata giornaliera, per **edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili** di cui all’allegato

o 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

Il comma 7 dell'articolo 1 prevede che durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-

2023 degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, i valori di temperatura dell'aria indicati all'articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 sono ridotti di 1°C.

Anche in questo caso, la disposizione non trova applicazione, nei seguenti casi:

1) articolo 1, comma 11, lettera d), relativamente agli **edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe** ai limiti di temperatura dell'aria, motivate da esigenze tecnologiche o di produzione che richiedano temperature diverse dai valori limite di cui al DPR n.74/2013 od alla circostanza per cui l'energia termica per la climatizzazione invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo (coerentemente con quanto già disposto dall'articolo 3, comma 5, del già citato DPR n. 74/2013);

2) articolo 1, comma 11, lettera e) **edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili** di cui all'allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

Infine, l'articolo 2 del DM n. 383/2022 in oggetto prevede la disciplina dei controlli, rimessa all'autorità competente di cui al D.Lgs n. 192 del 19 agosto 2005.

Le zone, spiegate:

La riduzione del periodo di accensione è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche. Pertanto, l'esercizio degli impianti termici indicati al comma 1 è consentito con i seguenti limiti:

- 1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
- 2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
- 3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
- 4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
- 5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
- 6) Zona F: nessuna limitazione.